

## La tutela del diritto di proprietà intellettuale in ambito UE: gli sforzi di interpretazione uniforme della Corte di Giustizia

*di Marianna Di Stefano*

**Title:** The protection of intellectual property right in the EU: a uniform interpretation of the Court of Justice

**Keywords:** Enforcement of intellectual property rights, Request for information in proceedings, Directive 2004/48 EC.

1. – In un procedimento separato, rispetto a quello in cui viene riconosciuta la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, è possibile per il legittimo titolare del marchio far valere il cosiddetto “diritto d’informazione” sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci e servizi immessi sul mercato senza il suo consenso?

Tale è il quesito per cui, partendo dall’interpretazione dell’art. 8, par. 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, cosiddetta *Direttiva Enforcement*, è stata interpellata la Corte di Giustizia europea. Proprio in relazione all’esegesi di suddetta disposizione normativa si fa spazio, nel corso del procedimento, un’ulteriore problematica non nuova per la Corte di Giustizia, derivante dalle criticità insite nella traduzione e nell’interpretazione uniforme delle norme europee nei diversi ordinamenti. Difatti, come si avrà modo di approfondire in maniera dettagliata nei paragrafi che seguono, la decisione pare assumere rilievo più sul piano interpretativo che non su quello del diritto di proprietà intellettuale.

La domanda di rinvio pregiudiziale sorge nell’ambito di un contenzioso che vede contrapposte la New Wave CZ a.s.c. e la Alltoys spol. S.r.o. per l’utilizzo illegittimo di un marchio. Nel caso di specie, la New Wave, legittima titolare del marchio MegaBabe, adisce il giudice nazionale al fine di ottenere il riconoscimento della violazione del proprio diritto di proprietà intellettuale da parte della Alltoys spol S.r.o. In particolare quest’ultima commercializza alcuni suoi prodotti usando il marchio MegaBabe, di proprietà della New Wave, senza il suo preventivo consenso, in contrasto con una giurisprudenza che ha, invece, di recente chiarito che in caso di rischio di confusione, nei cinque anni successivi alla registrazione di un marchio UE, il titolare vanta il diritto di vietare a terzi l’utilizzo commerciale di un marchio, identico o simile al proprio per prodotti o servizi identici o simili, anche in assenza della prova di uso effettivo del marchio anteriore (v., per tutte, Corte Giust., sent. 21-12-2016, causa C-654/15 *Länsförsäkringar AB c. Matek A/S*).

Nel giudizio principale, il giudice nazionale ceco riconosce la violazione del diritto di proprietà intellettuale: accertato che Alltoys ha violato i diritti che New Wave ha sul marchio MegaBabe, intima alla prima di astenersi da ulteriori violazioni nonché di ritirare i prodotti già immessi sul mercato, ma non di comunicare le informazioni richieste dalla seconda.

Dopo la conclusione del procedimento relativo all'accertamento della contraffazione del marchio, la New Wave avvia un secondo procedimento innanzi alla Corte regionale di Praga, in particolare, nella sua qualità di titolare del diritto di proprietà intellettuale (già confermato con sentenza definitiva di primo grado) per il riconoscimento del proprio "diritto d'informazione": chiede, cioè, che Alltoys comunichi tutte le informazioni sulle merci immesse nel mercato con marchio MegaBabe.

La Corte regionale di Praga, tuttavia, con sentenza del 26 aprile 2011, respinge la domanda della New Wave, ritenendo che non sia possibile far valere un diritto alle informazioni in un'azione proposta separatamente, ai sensi dell'art. 3 della legge nazionale n. 221/2006, secondo cui un siffatto diritto può esser fatto valere solo con domanda rivolta al giudice adito con un'azione riguardante una violazione di un diritto (*considerando* n. 12 sent.).

La New Wave quindi propone appello nei confronti del rigetto e ricorre alla Corte Superiore di Praga, che riforma la sentenza di primo grado. Quest'ultimo giudice, nel ritenere fondata la richiesta, riconosce il diritto di informazione ordinando alla Alltoys di comunicare alla New Wave le notizie richieste.

La Alltoys, a sua volta, propone ricorso dinanzi alla Corte Suprema contro la sentenza del giudice d'appello.

Interessanti appaiono i rilievi della Corte Suprema secondo la quale, ai fini della corretta interpretazione dell'art. 3 della legge ceca n. 221/2006, è necessaria una lettura combinata con l'art. 8 della direttiva 2004/48. Nonostante, infatti, la legge ceca abbia recepito la direttiva 2004/48, ad accorta lettura risaltano chiare divergenze sostanziali tra le due regolamentazioni normative. Nello specifico, la legge ceca, all'art. 3, prevede la possibilità di ottenere informazioni proponendo una domanda *nel* procedimento riguardante la violazione del diritto, mentre l'art. 8, par. 1, della direttiva 2004/48 nella versione in lingua ceca prevede l'obbligo per gli Stati membri di garantire la possibilità di ottenere informazioni *in relazione a* un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, a dimostrazione delle problematiche generate da contesti differenti i quali «hanno un ruolo fondamentale selettivo nel senso; sia quelli discorsivi sia quelli situazionali, sia quelli applicativi, sia infine quelli propriamente culturali, perché la lingua stessa è espressione di cultura e il diritto medesimo è tipico fenomeno della cultura umana» (Cfr. V. Scalisi, *Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo*, in V. Scalisi, *Fonti-Teoria-Metodo. Alla ricerca della regola giuridica nell'epoca della postmodernità*, Milano, 2012, 353). Ciascuna normativa, in effetti, riflette potenzialmente un'indicazione di senso differente generando la necessità di un'interpretazione che tenga conto, in una prospettiva di comparazione, di tutte le versioni linguistiche (Cfr. R. Sacco, *La traduzione giuridica*, in U. Scarpelli, P. Di Lucia (cur.), *Il linguaggio del diritto*, Milano, 1994, 482).

Secondo il giudice del rinvio il corretto orientamento non può prescindere da un'interpretazione conforme della norma nazionale alla direttiva europea, rilevando, tuttavia, che l'espressione riportata all'art. 8, par. 1, della *Direttiva Enforcement* non si presta agevolmente ad una definizione univoca (p.to 15).

Di conseguenza, la Corte Suprema, rilevando, tra l'altro, come il contenuto precettivo della direttiva 2004/48 si presti a diverse interpretazioni, atteso il fatto che nelle varie traduzioni della parte corrispondente all'art. 8, par. 1, vengono impiegate espressioni linguistiche differenti e spesso divergenti, decide di sospendere il procedimento e di sottoporre la questione relativa all'interpretazione dell'inciso normativo in questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

2. – Ai fini della disamina in questa sede condotta, è d'uopo rimarcare che uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2004/48/CE, coincide con la volontà di «riavvicinare le legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno» (*considerando* n. 10 della direttiva), garantendo così una cornice comune di regole di tutela dei beni protetti dai diritti di proprietà intellettuale, la Corte ha altresì ribadito che tale direttiva impone «l'esistenza di rimedi giurisdizionali efficaci, destinati a prevenire, a porre fine o a rimediare a qualsiasi

violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente» (Corte Giust., sent. 10-4-2014, C-435/12, *Ací Adam e al.*, p.to 61; sent. 25-1-2017, causa C-367/15, *SFP c. OTK*). Allo stesso modo, rispetto all'ordinamento internazionale, occorre evidenziare l'importanza della tutela del diritto di proprietà intellettuale divenuto obbligatorio per i singoli Stati nonché condizione necessaria per l'ammissione all'Organizzazione internazionale. Si è conseguentemente ridotto lo spazio di discrezionalità applicativa in materia «mentre è notevolmente cresciuto il livello di enforcement, in particolare attraverso un nuovo sistema di risoluzione delle controversie affidato alla stessa Organizzazione, che pure è incaricata di controllare e vagliare la legislazione in materia dei paesi aderenti» (L. Moccia, *La proprietà intellettuale come "proprietà globale" tendenze e problemi*, in AA.VV., *Studi in onore di Aldo Frignani*, Napoli, 2011, 651).

Rispetto alla *Direttiva Enforcement* – riferimento principale della sentenza in commento – e, soprattutto, agli obiettivi primari che persegue appare opportuno, altresì, sottolineare che «dal memorandum esplicativo della Commissione emerge che le disparità esistenti fra le legislazioni nazionali rendono difficile condurre una lotta efficace contro la contraffazione e la pirateria e (...) l'obiettivo dichiarato nella direttiva è di ravvicinare le legislazioni nazionali per assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno» (così P. Auteri, *Le tutele reali*, in L. Nivarra (cur.), *L'enforcement dei diritti i proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, Milano, 2005, 22). Com'è noto, difatti, l'attività legislativa dell'Unione nel settore dei diritti di proprietà intellettuale mira principalmente ad armonizzare taluni aspetti specifici di siffatti diritti attraverso la creazione di un sistema europeo unico e parallelo ai sistemi nazionali. In merito l'art. 118 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) recita, infatti, che: «nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento Europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una procedura uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione». Anche la dottrina non manca di evidenziare che nell'agenda della Commissione europea la semplificazione assume i caratteri di procedimento in itinere «invocato per sostenere l'innovazione e la competizione in Unione Europea, in termini di mercato interno per i diritti di proprietà intellettuale tra gli Stati membri» (F. Maschio, *Il risarcimento del danno per violazione di brevetto. Prime riflessioni aggiornate alla giurisprudenza Apple v. Samsung, 2012, 2*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)).

Il «diritto d'informazione», sancito all'art. 8, si configura come una delle principali misure di protezione della proprietà intellettuale riconosciuta dalla *Direttiva Enforcement*, prevedendo in capo agli Stati membri il dovere di assicurare che – nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente –, l'autorità giudiziaria competente abbia il potere di ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi lesive di un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona trovata in possesso di merci oggetto di inadempienza di un diritto su scala commerciale o sorpresa, nello stesso contesto, ad utilizzare servizi oggetto di inosservanza di un diritto o a fornire servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto, oppure, ancora, che sia stata indicata dai soggetti in precedenza designati come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

Il giudice del rinvio chiede proprio se l'art. 8, par. 1, della direttiva 2004/48 «debba essere interpretato nel senso che ci si trova nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, anche nel caso in cui, dopo la conclusione definitiva del procedimento con cui sia stata dichiarata sussistente una violazione del diritto di proprietà intellettuale, la parte attrice richieda, in un procedimento separato, informazioni sull'origine e le reti di distribuzione di merci o di servizi con cui è violato un diritto di proprietà intellettuale», (p.to 17).

3. – Vale la pena approfondire ulteriormente i contenuti del diritto d'informazione, richiamato nella direttiva 2004/48. Rispetto al caso di specie, il suo esercizio presuppone certamente una misura istruttoria che può essere esperita nel corso di una causa, in base alla quale il giudice ordina alla controparte l'esibizione o il conferimento di informazioni, purché la richiesta dell'interrogante appaia giustificata e proporzionata.

Il diritto d'informazione di cui all'art. 8 della direttiva 2004/48 si configura a mo' di diritto strumentale teso a garantire la tutela effettiva della proprietà intellettuale. Il suo obiettivo principale è quello di parificare il diverso grado di informazione dei presunti autori di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale con quello del titolare di siffatto diritto, avuto particolare riguardo alle ripercussioni sull'effettività della tutela giurisdizionale potenzialmente derivanti dalla carenza di informazioni minime – in possesso del titolare del diritto –, necessarie per procedere contro il presunto autore della violazione. Esso, tuttavia, non può considerarsi quale diritto assoluto: infatti, ai sensi dello stesso art. 8, gli Stati membri possono porre limiti al suo esercizio. Il suo carattere di non absolutezza è stato, altresì, opportunamente approfondito dalla dottrina che ha proprio rimarcato come «nel rilevare la necessità di un contemperamento equo e proporzionato degli interventi a tutela della proprietà intellettuale con gli altri diritti basilari, il giudice comunitario ha voluto sottolineare che il diritto di proprietà intellettuale, pur citato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (o Carta di Nizza) all'art. 17, n. 2, non è né intangibile, né assoluto (...) infatti non si desume né dalla disposizione legislativa né dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che si tratta di un diritto intangibile» (così G. Giannone Codiglione, *Corte di Giustizia e diritto d'autore*, in [www.comparazioneDirittocivile.it](http://www.comparazioneDirittocivile.it), 5). Inoltre, il diritto d'informazione, di cui può beneficiare il ricorrente nell'ambito di un procedimento relativo alla violazione del suo diritto di proprietà, mira a «rendere applicabile e a concretizzare il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo garantito dall'articolo 47 della Carta e ad assicurare in tal modo l'esercizio effettivo del diritto fondamentale di proprietà, in cui rientra il diritto di proprietà intellettuale tutelato dall'articolo 17, paragrafo 2, di tale Carta» (Corte Giust., sent. 16-7-2015, causa C-580/13, *Huawei Technologies c. Ltd*; sent. 24-11-2011, causa C-70/10, *Scarlet Extended SA c. SCRL*).

La Corte non manca, infine, di rilevare che la tutela del diritto fondamentale di proprietà, in cui sono certamente ricompresi i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali (Corte Giust., sent. 29-1-2008, causa C-275/06, *Promusicae c. SAU*, p.ti 62-68).

La *ratio* di una interpretazione estensiva del diritto di informazione è quella di consentire al danneggiato di acquisire, anche mediante il coinvolgimento di soggetti terzi, il maggior numero possibile di informazioni sulla portata e sulla dinamica dell'illecito subito, al fine di poter estendere anche ad altri soggetti l'azione già intrapresa. Una disposizione nazionale "restrittiva" non rispetta certamente l'esigenza fondamentale di assicurare un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali in gioco, e al cui bilanciamento procede l'art. 8 della direttiva 2004/48, trattandosi di informazioni necessarie per garantire la tutela dei diritti fondamentali (Corte Giust., sent. 16-07-2015, causa C-580/13, *Coty Germany GmbH c. Stadtsparkasse Magdeburg*).

4. – La Corte di Giustizia, interrogata in via pregiudiziale, ha ritenuto che il concetto di diritto d'informazione ai sensi dell'art. 8 della *Direttiva Enforcement* includa il diritto di ottenere informazioni in altro procedimento separato a fronte della conclusione di quello principale che abbia dichiarato sussistente una violazione della proprietà intellettuale.

Ai fini della opportuna definizione del procedimento originario è fondamentale chiarire, rispetto alla lettera dell'art. 8, par. 1, della *Direttiva Enforcement*, cosa si intende con l'espressione "nel contesto". Il giudice europeo rileva come l'art. 8 della direttiva abbia una portata differente in base alla traduzione linguistica considerata. Infatti, alcune versioni, come quella in lingua francese («*dans le cadre d'une action*»), utilizzano espressioni che potrebbero essere interpretate come aventi un ambito di applicazione più ristretto rispetto a

quelle impiegate in altre versioni linguistiche, come ad esempio quelle in lingua ceca e inglese («*in the context of proceedings*»).

La Corte rinvia a quanto rilevato dalla Commissione europea nelle proprie osservazioni allorché ribadisce che in nessuna versione risulta che l'attore debba far valere il diritto d'informazione nell'ambito di un unico procedimento diretto alla constatazione di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Oltre a questo indice letterale, la Corte si sofferma anche sul requisito soggettivo necessario ad attuare la tutela specificando che il soggetto destinatario dell'obbligo di fornire informazioni non è esclusivamente lo stesso che ha commesso la violazione del diritto di proprietà intellettuale, ma anche "ogni altra persona" indicata alle lettere da a) a d) dell'art. 8, par. 1 della *Direttiva Enforcement* e la stessa non specifica se anche questi soggetti debbano essere coinvolti nel procedimento teso all'accertamento della contraffazione (p.to 22 sent.).

Conformemente ad una giurisprudenza consolidata della Corte, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione Europea si deve tener conto del suo tenore letterale, del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (*ex multis* di recente, Corte Giust., sent. 26-5-2014, causa C-127/14, *Aktiv Kapital Portfolio Investment*). Inoltre, la Corte ha più volte specificato che l'obbligo di conformarsi in via interpretativa al diritto UE sussiste fin dove consentito dal tenore letterale della norma interna (Corte Giust., sent. 24-1-2012, causa C-282/10, *Maribel Dominguez*; sent. 24-6-2010, causa C-98/09, *Sorge*, p.to 53; sent. 23-4-2009, cause C-378/07 e C-380/07, *Angelidaki e altri*).

Secondo l'orientamento della giurisprudenza europea, il diritto dell'Unione richiede che gli Stati membri, in occasione della trasposizione delle direttive, abbiano cura di fondarsi su un'interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione arrivando ad attribuire alle direttive un effetto orizzontale indiretto (v. sul tema V. Piccone, *L'interpretazione conforme nell'ordinamento integrato*, in R. Cosio, R. Foglia (cur.), *Il diritto europeo nel dialogo delle corti*, Milano, 2013, 291 ss.).

In sede di attuazione delle misure di trasposizione di dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme, ma anche evitare di fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i suddetti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto dell'Unione (v. Corte Giust., sent. 29-1-2008, *Promusicae*, causa C-275/06, p.to 70; sent. 10-4-1984, C-14/83, *Sabine*, p.ti 26 ss.; sent. 5-10-2004, procedimenti riuniti C-397/01 e C-403/01, *Bernhard Pfeiffer e al.*, p.ti 113 ss.).

L'art. 8, par. 1, della direttiva in parola certamente non riconosce un autonomo diritto d'informazione che i singoli possano esercitare presso l'autore della violazione o le persone di cui all'art. 8, par. 1, lett. a), b), c) e d); tuttavia, esso impone agli Stati membri l'obbligo di garantire che tale informazione possa essere conseguita nell'ambito di un'istruttoria giudiziaria.

La Corte sottolinea, inoltre, che il diritto d'informazione previsto all'art. 8 della direttiva incarna l'espressione di un più ampio diritto in base al quale ogni individuo può ricorrere alla tutela giurisdizionale di cui art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche con riferimento alla tutela della proprietà intellettuale, come declinato dall'art. 17, par. 2 della medesima Carta (p.to 25 sent.). Tuttavia, al riguardo, appare opportuno rilevare che: «l'insieme delle misure volte a reprimere le contraffazioni dei prodotti industriali e delle altre opere intellettuali, con la connessa considerazione dell'intervento del terzo, rappresenta non un microsistema di tutela capace di una tendenziale autonomia e autosufficienza nel disciplinare il fenomeno, quanto piuttosto una sorta di arcipelago, segnato da molti dei caratteri negativi di frammentarietà, incoerenza, contraddittorietà, purtroppo tipici di gran parte della legislazione penale in materia economica» (V. Militello, *Il terzo e la contraffazione: profili penalistici*, in L. Nivarra (cur.), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali*, Milano, 2005, 142).

Il caso di specie non fa che confermare le difficoltà connesse al multilinguismo dell'Unione europea e gli effetti *in primis* – ma non esclusivamente – di natura giuridica che

ne derivano, seppur al contempo è quantomeno doveroso rimarcare che tale plurilinguismo: «appare (...) non solo dettato da esigenze di trasparenza e legittimazione democratica delle istituzioni europee ma anche come l'unica soluzione possibile per salvaguardare la porzione di sovranità che gli Stati hanno deciso di sottrarre al processo d'integrazione», (F. Lisena, *La Babele (o la Pentecoste) delle lingue nell'Unione Europea*, in *Rivista AIC*, 2010, n. 4, 9).

La Corte di Giustizia ha sempre dimostrato una specifica volontà di dirimere suddette criticità e uno degli strumenti per farlo coincide con la puntuale formulazione di precise linee guida interpretative. Nel procedimento attivato innanzi alla Corte è emerso come il raffronto tra diversi testi ma (soprattutto) la traduzione degli atti legislativi europei induce a frequenti conflitti interpretativi delle norme in grado di mettere “in pericolo” la tutela e la reale fruizione di un diritto considerando, oltretutto, che il carattere multilingue del diritto europeo impone di verificare se i criteri interpretativi possano essere applicati facendo riferimento a una sola versione linguistica, oppure l'interprete sia tenuto ad analizzare anche i testi redatti in altre lingue ufficiali. Al riguardo il giudice europeo ha da tempo specificato che «la necessità che le norme comunitarie siano interpretate in modo uniforme esclude la possibilità di prendere in considerazione un solo testo ed impone di tener conto, in caso di dubbio, dei testi redatti nelle altre tre lingue», (Corte Giust., sent. 5-12-1967, causa C-19/67, *Sociale Vezeringsbank c. J.H. van der Vech*). La dottrina, al riguardo, non manca di rimarcare che «l'interpretazione conforme reca in sé la peculiare caratteristica di imporre all'interprete di pervenire a un risultato, vale a dire di adottare una interpretazione conforme ad un'altra regola e solo a quella (...) e tende ad isolare, all'interno del sistema e talora anche al di fuori di esso, una o più regole particolari, alle quali conferisce un ruolo privilegiato rispetto alle altre» (E. Cannizzaro, *Interpretazione conforme tra tecniche ermeneutiche ed effetti normativi*, in A. Bernardi (cur.), *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, Napoli, 2015, 5).

La sentenza in esame presenta profili estremamente interessanti, capaci di orientare la decisione della Corte di Giustizia e perfettamente in linea con la propria giurisprudenza pregressa. Ancora una volta la Corte, con la sentenza in commento, dimostra di considerare quale fulcro essenziale del proprio ragionamento, l'obiettivo posto dalla *Direttiva Enforcement* che «si propone di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di sanzioni e soprattutto di misure o rimedi giurisdizionali volti ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale» (P. Auteri, *op. cit.*, 22) attribuendo la giusta importanza non esclusivamente al dato letterale ma, al perimetro contestuale entro il quale la stessa si colloca (Corte Giust., sent. 17-11-1983, causa C-292/82, *Verband Sozialer Wettbewerb e V c. Innova Vital GmbH*, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht* di Amburgo, par. 12; sent. 21-2-1984, causa C-337/82, *Nikolaus Brenneri*, p.to 10; sent. 17-10-1995, causa C-83/94, *Kreil*, p.to 22; sent. 30-7-1996, causa C-84/95, *Bosphorus*, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Supreme Court* irlandese).

La sentenza in commento, come anticipato in apertura, pur avendo ad oggetto la violazione di un diritto di proprietà intellettuale pare assumere maggiore rilievo sul piano interpretativo ed è proprio in questa cornice che si sviluppa ampia parte dell'*iter* argomentativo della Corte, del resto: «in questo processo lento e difficile di confronto (e spesso “scontro”) di istanze e tutele, libertà e diritti, occupa un ruolo fondamentale non solo la legislazione comunitaria, nella sua consolidata primazia, ma soprattutto la giurisprudenza comunitaria e la sua attività di interpretazione, strumentale alla nascita e allo sviluppo di un “nuovo” diritto d'autore, più armonizzato, efficiente, globale e condiviso» (G. Giannone Codiglione, *Corte Di Giustizia e Diritto d'autore*, cit., 21).